

### 5.1. Dal 1859 al 1872.

Dopo l'armistizio di Villafranca, molte speranze dei piemontesi furono deluse perché il Veneto rimase all'Austria, che restava così padrona dell'intero quadrilatero, mentre si doveva tollerare il rientro dei sovrani assoluti a Parma, Modena e in Toscana e del Papa nella Romagna.

Cavour diede le dimissioni da presidente del Consiglio dei ministri, continuando, tuttavia, ad incoraggiare in Toscana, a Modena e nella Romagna, la resistenza contro il rientro dei vecchi governanti.

Nell'agosto 1859, tuttavia, la decisa presa di posizione delle popolazioni contro il ritorno dei vecchi sovrani, permise la costituzione di una lega militare di resistenza ai tiranni, che poi avrebbe incitato alla rivolta anche lo stato pontificio.

L'armata della lega, formata da forze militari toscane, modenesi, parmensi e romagnole, dopo i plebisciti si aggregò all'esiguo ma ben strutturato esercito piemontese.

Nel settembre 1859, il generale Manfredo Fanti ne assumeva il comando in capo. Il 20 gennaio 1860 il Cavour tornava al potere come presidente del Consiglio dei ministri.

Nel marzo 1860 si ebbe l'annessione, mediante plebiscito, dell'Emilia e della Toscana. Nel settembre dello stesso anno ebbe inizio la spedizione dei Mille. Garibaldi voleva chiamare alle armi i siciliani e le altre popolazioni meridionali, in una leva di massa, per liberare Roma, l'Umbria e le Marche, per poi risalire il Po e congiungersi con le forze monarchiche per liberare il Veneto.

Ma i contadini siciliani chiedevano soprattutto il miglioramento delle loro condizioni di vita. Di conseguenza non solo i contadini non risposero alla chiamata ma per reazione molti di loro si dettero al brigantaggio (154).

Nel frattempo il governo piemontese, agitando lo spauracchio dell'esercito garibaldino in marcia per liberare Roma, ottenne da Napoleone III il permesso di invadere le Marche e l'Umbria, appunto, per sbarrare la strada a Garibaldi. Il corpo di spedizione piemontese, comandato dal generale Fanti, sconfisse le truppe pontificie, espugnò Ancona e Spoleto, spingendosi fino a Capua, Gaeta e Messina.

Il 19 marzo 1861 venne proclamato il Regno d'Italia. La creazione del Regno comportò per l'esercito la necessità di amalgamare le truppe provenienti dai territori annessi con quelle dell'esercito piemontese. Questo compito fu assolto dal generale Fanti.

Le brigate, sul modello piemontese, vennero denominate dalla città d'origine e furono effettuati scambi di ufficiali e di soldati anche se ciò sembrava un danno per la coesione delle brigate stesse. Ancora una volta si pose il problema di dover scegliere tra esercito fondato sulla coscrizione obbligatoria o un esercito di qualità con una ferma lunghissima (5 anni per la fanteria e di più per le altre armi e per i corpi speciali).

Con la riforma del 1854 l'esercito piemontese era stato modellato su quello francese, con priorità assoluta della qualità sulla quantità, con ferma di 5 anni per una piccola aliquota di 5 classi, una seconda categoria accanto ad esse, e 6 classi normali di riservisti. Ma l'esercito di qualità poteva essere adottato in un paese di radicate tradizioni militari e di popolazioni dotate di un profondo senso dello Stato come il Piemonte, non certo in regioni che avevano subito, per oltre tre secoli, la dominazione straniera.

Ciò nonostante l'esercito italiano venne modellato su quello piemontese. Con il nuovo ordinamento, decretato il 25 maggio 1860, in tempo di pace l'esercito veniva diviso in 13 divisioni attive, riunite in 8 comandi militari, che allo scoppio di una guerra, venivano mutati in altrettanti comandi di corpo d'armata. Con un decreto emanato il 24 gennaio 1861 vennero istituite 6 nuove brigate. Ogni divisione contava 2 brigate di fanteria, 2 battaglioni di bersaglieri, 3 batterie d'artiglieria. Il numero degli squadroni di cavalleria venne portato da 36 a 100, il genio e i servizi vennero adeguatamente sviluppati, l'artiglieria invece rimase poco numerosa e l'aumento del calibro la rese meno mobile.

La deficienza più grave era quella dei quadri. Infatti all'indomani della spedizione dei Mille la preoccupazione del governo, dettata anche da motivi di affidabilità politica, era stata quella di sfozzire il numero degli ufficiali, divenuti 7 mila su 50 mila uomini complessivi, mentre l'esercito piemontese nel 1859 ne aveva appena 3 mila su 65 mila uomini. Il problema venne risolto con un decreto del 16 novembre 1861, con data retroattiva dell'11, che liquidava l'esercito meridionale, dando ai volontari la possibilità di scegliere tra due anni di ferma e il congedo. con un mese di gratifica per i soldati, e 6 mesi per gli ufficiali. Conseguenza di ciò fu che i quadri del nuovo esercito contavano il 58% di ufficiali piemontesi, il 20% di emiliani, il 22% di toscani, anche se i piemontesi costituivano solo un terzo di tutta la truppa. Nelle tre divisioni lombarde, pochissimi ufficiali passarono dal servizio austriaco a quello sardo; perciò si provvide con promozioni di sottufficiali, e immettendo in esse dopo un corso presso la scuola militare di Ivrea, molti volontari che avevano combattuto nelle file dell'esercito piemontese.

Invece le 7 divisioni dell'esercito dell'Italia centrale furono incorporate nell'armata sarda con i loro ufficiali.

Gli ufficiali toscani davano garanzie anche se vi erano un certo numero di sottufficiali e volontari che erano stati promossi in fretta ufficiali.

Nell'esercito emiliano vi erano maggiori difficoltà, provocate dal fatto che i gradi erano stati dati solo in virtù della partecipazione alle operazioni in Veneto e a Roma del 1848-49. Furono presi anche ufficiali dell'esercito borbonico; e quasi 2 mila ufficiali dell'esercito garibaldino.

Come si può ben capire l'inconveniente più grave era l'eterogeneità delle esperienze proprie a ciascun gruppo di ufficiali. Inoltre era difficile trovare un esperto comandante di battaglione e di reggimento. Il Fanti cercò di rimediare a questo inconveniente riducendo da 4 a 3 il numero dei battaglioni per reggimento, in modo che ci fosse minor bisogno di maggiori, tenenti-colonnelli e colonnelli. Ma il La Marmora non era d'accordo e, dopo che, con la morte di Cavour, Fanti fu costretto a dimettersi e il suo posto venne preso dal Pettiti, vicino alle posizioni del La Marmora, fu ripristinata la situazione precedente.

L'esercito italiano incideva in modo preponderante sul bilancio statale, tanto che le spese per le forze armate risultavano al primo posto, tuttavia l'addestramento era approssimativo e la preparazione complessiva alla guerra insufficiente. Questa impreparazione fu messa in risalto dalla guerra del 1866. Infatti, sebbene questa volta il peso della guerra fosse sostenuto da un esercito forte di 20 divisioni, e non come nel 1859 da un piccolo esercito piemontese di 5 divisioni piene di volontà anche se alleate alla Francia e rinforzate dai volontari, tuttavia la campagna militare vide la sconfitta delle forze italiane sia per terra che per mare. Le uniche vittorie furono riportate da Garibaldi alla testa dei suoi 40 mila volontari quindi questa guerra ripropose tutti i problemi che il nuovo esercito italiano si trascinava sin dalla sua costituzione. E' da considerarsi, pertanto, un evento fortunato il fatto che il conflitto franco-prussiano del 1870

rimanesse circoscritto e non richiedesse un intervento italiano al quale l'esercito non era in grado di far fronte. Inoltre la sconfitta della Francia, la caduta di Napoleone III, il ritiro della guarnigione francese da Roma permisero la soluzione della "questione romana". Il 2 ottobre 1870 il plebiscito per l'unione al Regno Costituzionale d'Italia dava nella città di Roma, 40.785 sì contro 46 no.

---

### 5.2. Struttura e composizione dell'esercito.

Al nuovo Regno Italiano si presentavano tre ordini di problemi: la liquidazione dell'esercito garibaldino, politicamente sospetto, la costituzione di un esercito nazionale, la repressione del brigantaggio.

Quando intraprese la spedizione dei Mille, Garibaldi intendeva risalire la penisola e liberare Roma e Venezia, pertanto voleva creare un esercito di popolo. Ma la monarchia non voleva né procedere alla liberazione di Roma e Venezia, a causa dei problemi diplomatico-militari che sarebbero sorti, né tantomeno correre il rischio di veder sottratto quel prezioso strumento di conservazione dell'ordine esistente, che era l'esercito.

Pertanto, dopo la conclusione della spedizione e precisamente il 16 novembre 1860 mediante un decreto reale (cfr. paragrafo 1 di questo capitolo) si otteneva l'effetto desiderato: 30 mila volontari chiedevano il congedo, di 7 mila ufficiali ne rimasero 1.584 grazie all'opera svolta dalla commissione preposta all'esame dei gradi e dell'anzianità degli ufficiali, mentre ben 9 generali dell'esercito napoletano venivano integrati nell'esercito nazionale col loro grado.

A Garibaldi che, nell'aprile 1861, quando si aprì alla Camera il dibattito sull'armamento nazionale, sosteneva che, insieme con le nuove province, si dovevano accettare anche i loro liberatori, Cavour rispose che non si voleva "inquinare" l'esercito con elementi repubblicani. Nel luglio dello stesso anno fu esaminata la proposta, sempre di Garibaldi, di creare una Guardia Mobile che comprendesse tutti i cittadini dai 18 ai 35 anni che di fatto non facessero parte dell'esercito o della marina. Si trattava di 18 classi di cui 13 quasi al completo, con gli esoneri assai ridotti rispetto al normale servizio di leva. I conservatori sostennero che si trattava di una leva di massa, che per di più metteva le armi in mano ai contadini e ai strati proletari. Di conseguenza la proposta fu mutata e svuotata di fatto, in modo tale che, notava il Bixio, in luogo del milione e 200 mila uomini previsti dal progetto di Garibaldi ce ne sarebbero stati 130 mila, in realtà essi sarebbero stati ulteriormente ridotti a 120 mila. Così mutato, il progetto di legge fu approvato con 132 voti favorevoli e 32 contrari.

Lo scontro tra moderati e democratici, per il "controllo dell'istituzione", si concludeva così con la disfatta totale dei democratici. La conclusione del dibattito parlamentare ci mostra l'aspetto saliente del nostro Risorgimento: una lotta di liberazione nazionale combattuta insieme da moderati e democratici ma, alla fine, decisamente gestita e controllata dai primi.

Così addomesticato, l'esercito sarebbe stato negli anni immediatamente successivi un mediocre strumento di lotta contro l'esterno, ma un ottimo strumento di repressione interna, come dimostrò l'eliminazione del brigantaggio meridionale, che peraltro, condotta da elementi del

Nord, risultò particolarmente cruenta. In questa occasione l'esercito assolse la fusione di braccio armato dell'accordo politico tra borghesi del Nord e proprietari fondiari del Sud. E' ormai assodato che la repressione assunse caratteristiche di vera e propria guerra, e che si era in presenza di una ribellione aperta allo Stato, che aveva frustrato le speranze di rinnovamento sociale delle masse contadine del Mezzogiorno. Dalla Basilicata il movimento si estese a tutto il Mezzogiorno; nell'aprile del 1862 era forte di 80 mila uomini di cui oltre 16 mila armati (155).

Per stroncare questo moto fu varata nel 1863 una legge eccezionale (legge Pica del 15 aprile 1863), con la quale si istituivano tribunali di guerra per giudicare i "briganti", i "favoreggiatori" e i "ricettatori", affidando la repressione al generale B. Pallavicini con un esercito di 120 mila uomini.

Dal 1861 al 1870 furono impiegati nel Meridione 34 reggimenti di fanteria, 19 battaglioni di bersaglieri, 4 reggimenti di cavalleria, ai quali vanno aggiunti i carabinieri, la Guardia Nazionale e per l'insurrezione di Palermo nel 1866, anche reparti della marina militare (156).

Le località più importanti dell'interno vennero presidiate, collegandole tra di loro con colonne mobili, formate da reparti di fanteria e di cavalleria, che agivano per zone.

Con il R.D. del 25 marzo 1860 si provvide alla costituzione dell'esercito nazionale. Furono definiti 5 grandi comandi e ad ognuno fu affidata una zona su cui sovrintendere. Il 24 gennaio 1861 il Fanti definì il programma di ordinamento dell'Esercito: Stato Maggiore generale 6 corpi d'armata ciascuno in 3 divisioni (tranne il V corpo d'armata che ne contava 2) battaglioni bersaglieri, in ragione di 2 per ogni divisione; 2 reggimenti di cavalleria batterie di artiglieria, in ragione di 3 per divisione; truppe sussidiarie; 1 squadrone guida; 1 divisione cavalleria di riserva comprendente 4 reggimenti raggruppati in 2 brigate: 2 batterie a cavallo; riserva generale di artiglieria: 2 batterie da battaglia; Arma del RR. Carabinieri: 13 legioni territoriali comprendenti complessivamente 36 divisioni, 103 compagnie o squadroni, 103 luogotenenze o plotoni, 1 legione allievi.

Il numero stesso dei battaglioni in ogni reggimento fu portato da 4 a 3. Era questo un epediente, per rimediare al problema dei quadri, grave deficienza nell'esercito italiano, che era diventato col 1854 un esercito mirante alla qualità (157).

Il criterio ordinatore del Fanti era il mantenimento della struttura dell'Armata Sarda resa atta a subire i progressivi ampliamenti che si addicevano ad un esercito nazionale. Il 4 maggio 1861 assumeva la denominazione ufficiale dell'Esercito Italiano. Il programma del Fanti fu realizzato ma con modifiche e con lentezza. Mutarono rapidamente i ministri della guerra. Tra le modifiche, vi fu che i reggimenti di fanteria ebbero di nuovo 4 battaglioni su 4 compagnie attive (anziché 6) e 2 compagnie deposito (anziché 3).

L'esercito italiano sarebbe costato molto all'erario. Ecco una tabella che mostra l'incidenza delle spese effettuate dal ministero della guerra sul volume delle entrate effettive dello Stato:

Anno	Entrate effettive (158)	Spese del ministero della guerra (159)	%
1862	480 milioni	187 milioni	39

1863 524 " 250 " 47,5  
1864 576 " 252 " 43,5  
1865 646 " 193 " 29  
1866 617 " 511 " 83  
1867 714 " 155 " 22  
1868 749 " 168 " 22  
1869 872 " 149 " 17  
1870 866 " 178 " 20  
1871 966 " 151 " 20  
1872 1.000.000 165 " 16,5 (160)

Dunque lo Stato italiano non lesinò le spese per l'Esercito, anzi nel quinquennio 1872-1876 esse raggiunsero mediamente il 48 % di tutte le uscite.

---

### 5.3. Esame del regolamento del 1872.

L'Unità d'Italia rese necessario il consolidamento delle strutture del giovane esercito italiano. Pertanto, il 4 dicembre 1872 veniva approvato un nuovo regolamento di disciplina militare per l'esercito (161).

Secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3 si abrogava la parte prima del Regolamento di disciplina militare e d'istruzione e servizio interno per la fanteria del 30 ottobre 1859, così pure quello per la cavalleria del 25 febbraio 1864.

Veniva abrogato anche il Regio Decreto del 17 dicembre 1865, che rifletteva le funzioni dei sottufficiali e tutte le altre disposizioni in contrasto con il nuovo regolamento.

Questo regolamento si articolava in tre libri, di cui il primo (artt. 1-164) riguardava i doveri disciplinari, il secondo (artt. 147-185) le punizioni disciplinari, il terzo (artt. 186-189) le ricompense militari.

In totale, dunque, 189 articoli contro i 394 dell'edizione precedente.

Il regolamento del 1872 rappresentava "un notevole passo avanti verso una moderna delimitazione del campo attinente strettamente alla disciplina, compiuto mediante l'abbandono della materia che, nel frattempo, aveva trovato specifica regolamentazione in appositi distinti testi" (162).

Il risultato maggiore dunque fu quello, che le norme propriamente disciplinari ricevettero una sistemazione più organica e una formulazione più tecnica.

I "distinti testi", cui si faceva accenno prima, altro non erano che 17 allegati al regolamento in questione (163).

Per quanto riguarda la premessa, con cui si apriva questa edizione del regolamento del 1872, essa ripete quanto già veniva detto nel regolamento del 1859 (164).

L'azione di tutti i corpi che componevano l'esercito doveva essere "pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di ciaschedun membro della militar gerarchia [dovevano] essere definiti con regole certe e inviolabili".

Proprio nell'osservanza di queste regole consisteva la "disciplina militare".

Il capitolo I trattava: "Doveri Generali d'ogni militare"; essi venivano riassunti nel giuramento (165), che "doveva essere prestato solennemente da chiunque [entrasse] nelle file dell'esercito"(art.1).

Il giuramento vincolava "solennemente la sua parola d'onore: quindi il militare spergiuro [era] macchiato d'infamia"(art.1).

Per quanto riguarda i doveri della disciplina il regolamento del 1872 apportava delle innovazioni alla edizione del 1859 richiamando le norme del 1840.

Nel lungo articolo 2 dedicato, appunto, alla disciplina militare venivano enunciati i seguenti concetti generali: la disciplina militare consisteva nell'abito di adempiere tutti i doveri inerenti allo stato militare tali doveri procedevano dal principio su cui era basata l'istituzione dell'esercito, «cioè la necessità dell'uso della forza per la difesa del paese, delle sue leggi e della monarchia»; necessità che richiedeva l'unificazione di tutte le volontà individuali che compongono l'esercito sotto la volontà suprema di chi comanda »; da ciò ne deriva ancora la necessità «dell'immediata ed assoluta obbedienza agli ordini superiori, basi d' ogni ordinamento militare; e delle subordinazioni, catena di dipendenze gradate per cui dal comando supremo si scende fino alla più piccola unità elementare ».

Obbedienza e subordinazione, considerate anima della disciplina militare che occorreva mantenere salda in «ogni tempo con lo stesso rigore »; perciò: bisogno di coesione e compattezza tra i vari elementi che componevano l'esercito, di ripartizioni delle varie capacità ed attitudini nei vari gradi e funzioni, di coordinamento delle attività individuali, e conseguente fiducia di ciascuno in sé medesimo e nei superiori; l'ordine come condizione indispensabile per l'esistenza e l'attività dell'esercito; particolare rigore sul militare dei doveri comuni ai cittadini, nonché dei doveri morali; l'esercito acquistava anima e vita, e formava un tutto solidamente costituito grazie alla disciplina: «senza di essa non si avrebbe che una accolta che al primo vento si sfascerebbe »; alla saldezza della disciplina il militare doveva concorrere non solo con la pratica rigorosa dei doveri inerenti al proprio stato, ma anche con lo spiegarne le ragioni ai propri dipendenti, «essendo che meglio si adempie ciò di cui si conosce la ragione ».

L'articolo 8 trattava Della subordinazione propriamente detta che dopo averla definita (art.2) catena di dipendenze gradate aggiungeva che essa «consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori, e nell' osservanza dei diritti (166) e dei doveri che da essa risultano ». Principale tra questi doveri è quello dell'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore nelle cose di servizio, e in tutto ciò che appartiene all'autorità a lui conferita dai regolamenti.

Veniva poi indicata la gradazione effettiva della subordinazione, ossia la scala gerarchica (167) e si riconfermava il dovere di obbedienza al ministro della guerra.

Ancora una volta l'obbedienza doveva essere: «pronta, rispettosa e assoluta ». Non era permesso all'inferiore «alcuna esitanza ad osservazione, quand'anche si creda gravato o ingiustamente punito ».

L'inferiore poteva presentare i suoi reclami (168) ma «sempre dopo eseguito l'ordine o subito la punizione ».

Mancava ai doveri imposti dalla subordinazione colui che, «con detti o con fatti di qualsiasi genere, tendesse, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del superiore e a menomare in qualunque modo la considerazione in cui essa deve essere tenuta ».

La mancanza era grave se il militare censurava gli ordini del superiore o osava criticarlo, gravissima se questo avveniva in presenza d'inferiori (art.7).

Per le sfide a duello erano previsti gli stessi provvedimenti già evidenziati nell'edizione precedente.

Ogni militare aveva inoltre l'obbligo di procurare «assiduamente l'istruzione propria e dei suoi dipendenti » perché «dall'essere ognuno perfettamente istruito nell' adempimento delle attribuzioni del proprio grado [nasceva] la fiducia e la sicurezza di ciascuno...» (art.8).

In questo modo l'esercito diventava la vera scuola della nazione.

In materia di tratto venivano ribadite le norme già dettate nel 1859.

Il regolamento del 1872 si occupa diffusamente e in termini retorici dello spirito di corpo (art.9).

Secondo esso, lo spirito di corpo è un sentimento di accordo, di unione e di solidarietà che unisce i membri di una stessa unità; e che derivava dall'aver essi «comune un altissimo scopo quale quello per cui fu istituito l'esercito, la necessità di accordare insieme tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza delle fatiche, dei pericoli, degli infortuni, dei decessi, le reciprocità degli aiuti dati e avuti ».

Per questo sentimento «il militare si spoglia dell'amor proprio e dell'interesse individuale per estenderlo a tutto il corpo di cui esso da parte [...], perciò ogni militare guarderà la reputazione e l'onore del corpo [...] come fosse l'onore e la reputazione propria ».

Si ripeteva poi la norma del 1859 circa il dovere di negare ogni solidarietà al pari grado che avesse mancato nell'onore, ma si chiedeva all'ufficiale e al sottufficiale di indagare, accertare ed acquistare prove, quando si aveva notizia di azione offensiva all'onore commesso da un pari grado, e di riferirne quindi al comandante di corpo.

Il regolamento del 1872 arrivava a prescrivere come (169) «il dovere di qualsiasi ufficiale che, per propria testimonianza o per altre prove irreparabili » abbia conoscenza di una azione «gravemente disonorevole commessa da un superiore, di riferirla al comandante di corpo».

E definisce questo procedere, «per quanto possa tornare personalmente spiacevole un dovere sacro imposto dall'obbligo supremo di custodire intemerato il comune patrimonio d'onore ».

Il militare aveva inoltre il dovere morale (art.11) di rassegnarsi "volenterosamente a vedersi privato di certi diritti e di certe libertà, per meglio guarentirne l'esercizio a tutti gli altri cittadini. Perciò egli non [poteva] senza grave colpa prender parte ad assembramenti, o a manifestazioni di parti politiche" (170).

L'articolo continuava con il dovere per il militare di essere in ogni circostanza «benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versasse in pericolo, ed abbisognasse di protezione e di aiuto ».

Il militare aveva, inoltre, tra i suoi doveri morali quelli di: rispettare la religione, le persone e le cose sacre; osservare le leggi dell'onore mostrandosi "schietto, leale, disinteressato, ordinato nei suoi affari, alienissimo dalle pratiche meno decorose, come pure dai giochi d'azzardo, in cui troppo speso oltre al tempo e al denaro si sciupa anche l'onore; guardarsi dal vizio di

contrarre debiti; conservare sempre rigorose e pronte le facoltà del corpo e della mente, mediante una costante abitudine di sobrietà e di temperanza; astenendosi, pertanto, da ogni eccesso, specialmente nell'uso del "vino e delle bevande spiritose"; spiegare in tutto il loro rigore, principalmente in guerra, le virtù che costituiscono il vero militare e non recedere mai dal proprio posto di combattimento.

L'articolo 12 era dedicato alla bandiera. In esso si legge:

«La bandiera nazionale rappresenta l'unione di tutta Italia sotto la Monarchia della casa di Savoia. Ma pel militare, la bandiera, oltre a ciò che essa ricorda al cittadino, è inoltre un simbolo dell'onore militare, gli rammenta i fasti di guerra dell' Esercito a cui appartiene ».

Alla bandiera spettavano, perciò, i "maggiori segni d'onoranza, come a pubblica dimostrazione e protesta di ossequio e venerazione per l'idea che essa [rappresentava]. Essa non [doveva] andar mai separata dal reggimento" e nel combattimento doveva essere guardata con somma sollecitudine, e difesa a tutta oltranza" (art.12).

L'articolo 13, intitolato "della divisa", non fa che rimandare all'apposito Regolamento sull'uniforme (171), limitandosi a prescrivere : l'obbligo di vestire sempre l'uniforme per i militari in attività di servizio; il divieto di modificare colori, forme e dimensioni dell'uniforme; l'obbligo per gli ufficiali di essere sempre armati quando vestivano l'uniforme; il divieto di indossare l'uniforme all'estero, salvo il caso di presentazione ad inviti ufficiali.

L'articolo dettava, inoltre, norme circa l'uso dell'uniforme da parte del militare in congedo. Per quanto riguarda l'abito civile, l'articolo 15 ne ammetteva implicitamente l'uso dietro apposita autorizzazione, fermo restando l'obbligo di osservare ugualmente tutti i doveri disciplinari.

Per quanto riguarda la cura della persona, l'articolo 14 prescriveva :

«In generale si dovrà curare la massima nettezza nel vestire e nella persona, schivando ogni soverchia attillatura. Non è lecito ai militari di portare le fedine; essi debbono lasciar crescere i baffi e possono anche il pizzo. I capelli devono essere corti tanto da lasciar scoperta la fronte e le orecchie, e non toccare il bavero dell'abito. E' vietata la dirizzatura sulla nuca ».

L'articolo 20 ribadiva lo l'obbligo di usare la lingua italiana in servizio.

Al capitolo secondo venivano trattati i "doveri propri dei superiori" enunciati specificatamente dagli articoli 21,22,23 e 24 e, diffusamente, dagli articoli 9 e 10 e 11. In generale questi doveri erano i seguenti : tenere per norma del proprio operare che il grado e il comando sono stati concessi per essere impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio dell'esercito e del paese, e per far osservare ai dipendenti le leggi, i regolamenti e gli ordini militari; dare, quindi, per primo l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti; rivolgere tutte le cure a sviluppare, entro la cerchia delle proprie attribuzioni, le forze della mente e del corpo dei propri subordinati mediante l'istruzione; a conoscere ed utilizzare le varie capacità, a mantenere fra di essi una severa disciplina conciliandosi pure la stima dei propri subordinati; adoperare verso tutti egualmente fermezza e bontà, giustizia pronta e imparziale, comandare chiaro, breve e preciso, contegno dignitoso ed insieme affabile, alieno da alterigia non meno che della dimestichezza; vegliare con gran cura alla conservazione della salute fisica dei propri subordinati; fare in modo che gli ufficiali e graduati dipendenti tengano gelosamente il proprio grado e la propria autorità senza invadere le competenze dei propri subordinati, «salvo che circostanze eccezionali non richiedano l'opera sua direttamente »; vietare i rigori superflui, le punizioni non determinate dal regolamento, ogni espressione

oltraggiante, del pari che ogni modo inurbano e sconveniente verso qualunque subordinato.

L'articolo 22, trattando i doveri nella compilazione degli specchi caratteristici, afferma:

«Tra le attribuzioni proprie dei superiori, importantissima è quella della compilazione degli specchi caratteristici e di condotta dei loro dipendenti, perché da essi dipendono non solo i più importanti interessi individuali, ma l'interesse generale di tutto l'esercito, essendo la base per l'avanzamento ai vari gradi e per la ripartizione degli impieghi [...] Gli ufficiali che concorrono alla loro compilazione sono mallevadori nell'onore loro di tutti i torti che commetterebbero per trascuranza, per parzialità, per debolezza o per altri non retti motivi, come pure del danno che ne risultasse al servizio. E perciò loro stretto dovere di sperimentare e di distinguere i talenti e le buone e cattive qualità dei loro subordinati, e di descriverle con tutta la maggior accuratezza possibile e con la più scrupolosa imparzialità » (172).

L'articolo 23 vietava il rilascio ad autorità non militari di dichiarazioni, certificati e documenti per persone o cose d'ufficio, tranne casi particolari, così come era vietato a qualsiasi militare di rilasciare o firmare in particolare attestati o dichiarazioni per fatti o condotta di altri militari senza essere autorizzato a ciò dal ministero della guerra.

Tra i doveri dei sottufficiali vi era quello di «guardarsi scrupolosamente dall'usare con i soldati, e specialmente con le nuove leve, atti maneschi, motti beffardi o maniere sprezzanti» (art.111).

Anche questo regolamento ritorna nei principi che dovevano informare il governo degli uomini quando vengono appunto trattati i doveri del comandante del corpo, del comandante di compagnia, del sottufficiale e del graduato di truppa (173).

Questi articoli in ogni caso, non dettavano principi nuovi, ma solo ricordano, precisano e approfondiscono quelli sopra accennati, adattandoli al particolare livello di comando.

Questo regolamento è assai sbrigativo, a differenza dei precedenti in materia di religione.

Esso si limita a dire, senza alcun riferimento alla religione cattolica, che :

- il militare deve rispettare le persone e le cose sacre (art.11);
- il comandante di corpo deve disporre perché i militari abbiano, per quanto possibile, modo di attendere alle pratiche del culto a cui appartengano (art.48);
- il militare infermo deve ricevere, se lo richiede, i conforti della propria religione ad opera dei ministri di questa (art.48);

Come si può osservare, siamo ben lontani dall'imposizione di praticare i riti della religione cattolica, dalla commistione tra devozione a Dio e devozione al sovrano, dalla collaborazione ambigua fra il comandante di corpo e il cappellano, il quale ultimo non veniva affatto menzionato in questo regolamento.

Ma vi è di più, l'articolo 47, da mettere in relazione con i peggiorati rapporti tra Stato e Chiesa dopo il 20 settembre 1870 trattando il concubinaggio dei militari affermava:

«...Né l'essere la persona con cui si convive, congiunta dal vincolo religioso, dispensa dal congiurare e considerare questa sorte di unione come pretto concubinaggio, e dall'obbligo di reprimerlo con tutti i mezzi disciplinari e con tutta la severità...».

Il libro trattava la materia Delle punizioni disciplinari. Tra le norme generali relative alle mancanze, nel resto identiche a quelle del regolamento del 1859, sono da citare: quella che sanciva il diritto-dovere del superiore di punire; quella che definiva le facoltà punitive del comandante di distaccamento in relazione al grado rivestito; quella secondo cui l'ufficiale generale poteva punire qualsiasi inferiore, fissando egli stesso specie, durata e motivazione

della punizione.

Si precisa che erano puniti, a norma delle disposizioni del regolamento, le infrazioni ai regolamenti e agli ordini, nonché «le negligenze dell'adempimento del proprio dovere, sempre che non costituiscano reati punibili a tenore del Codice Penale Militare ».

Erano «in egual modo repressi le mancanze ai doveri di cittadino, od anche dell'uomo privato, quando [potevano] turbare l'ordine pubblico, generare scandalo, o recare sfregio al decoro del grado o della divisa militare » (art.147).

A parte la trasformazione del "rimprovero a rapporto" per gli ufficiali in "rimprovero solenne", e la estensione di questo ai sottufficiali, le punizioni rimanevano le stesse nella specie, mentre in alcuni casi quelle restrittive della libertà erano ridotte nella durata, in altri aumentate.

Quelle corporali (ferri luchi, corti od incrocicchiati) vengono eliminate, salvo l'applicazione di esse in circostanze eccezionali. Le punizioni per gli ufficiali riassunte nell'art. 157 erano le seguenti:

1. il rimprovero semplice (174);
2. gli arresti semplici, da 1 a 90 giorni (175);
3. il rimprovero solenne (176);
4. gli arresti di rigore, da 3 a 15 giorni (177);
5. gli arresti in fortezza, da 1 a 3 mesi (178).

Le punizioni n. 2,3, 4, 5 andavano iscritte nel registro delle punizioni di cui all'Allegato n. 3. Qualora un ufficiale si fosse dimostrato, per mancanze gravi e frequenti, incorreggibile con gli ordinari castighi disciplinari, ovvero avesse commesso qualche mancanza di tale gravità da richiedere una repressione più severa, il comandante del corpo doveva farne particolareggiata relazione e per via gerarchica mandarla al Ministro della guerra.

Questo, secondo il caso, poteva o promuovere la sospensione dell'ufficiale dal suo impiego, ovvero poteva sottoporlo ad un consiglio di disciplina, per la "revocazione o la rimozione", a tenore della Legge nello Stato degli ufficiali (Allegato 14) (179).

L'articolo 165 trattava le punizioni disciplinari per i sottufficiali. Esse erano:

1. il rimprovero semplice (180);
2. la consegna in quartiere (181);
3. la sala di disciplina semplice, da 3 a 30 giorni (182);
- 4 la sala di disciplina di rigore, da 5 a 15 giorni (183);
- 5 il rimprovero solenne (184);
- 6 la sospensione dal grado (185);
7. retrocessione dal grado (186).

Le punizioni dei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 venivano iscritte nei fogli matricolari dei puniti. Le punizioni per i caporali e per i soldati erano trattate dall'articolo 176.

Esse erano le seguenti:

A) Caporali:

1. la consegna in quartiere, da 1 a 90 giorni (187);
2. la prigione semplice, da 3 a 30 giorni;
3. la prigione di rigore, da 3 a 15 giorni (188);
4. la retrocessione dal grado,(189).

B) Soldati:

1. presentazioni con armi e bagaglio, per una sino a 5 chiamate di compagnia (190);
2. consegna in quartiere, da 1 a 90 giorni (191);
3. prigione semplice, da 1 a 90 giorni;
4. prigione di rigore, da 3 a 15 giorni (192);
5. retrocessione da appuntato (193);
6. assegnazione alla classe di punizione (194);
7. passaggio alle compagnie di disciplina (195).

Le punizioni 2, 3 e 4 per i caporali, e quelle 3, 4, 5, 6 e 7 per i soldati, venivano registrate sui fogli matricolari dei puniti.

Il regolamento del 1872 Per la prima volta dopo il 1613 (196) tratta dopo le punizioni anche Delle ricompense militari (197) elencate senza dettare norme generali per il loro conferimento. Del resto, salvo l'encomio semplice e l'encomio solenne, le altre ricompense erano state determinate dalle apposite disposizioni di legge, alle quali il regolamento fa rinvio, e vengono riportate nel regolamento di disciplina soprattutto per motivi psicologici (contrappeso alle punizioni militari).

Le ricompense erano le seguenti:

1. Encomio:
  - semplice (198);
  - solenne (199).

2. Ricompense al valor militare:

- menzione onorevole al valor militare (200);
- medaglia d'argento o d'oro al valor militare (201);
- decorazione dell'Ordine militare di Savoia (202);
- avanzamento a scelta per merito di guerra (203),

3. Ricompense per anzianità di grado e di servizio, o per merito speciale;

Le ricompense militari per anzianità di grado e di servizio erano:

A) per i sottufficiali, caporali e soldati;

- avanzamento (204);
- rafferma con premio (205);
- pensione di ritiro o di riforma (206);

B) per gli ufficiali:

- avanzamento per anzianità di grado;
- pensione di ritiro o di riforma;
- decorazioni dell'Ordine della Corona d'Italia, o di quello dei Santi Maurizio e Lazzaro (207);
- medaglia Mauriziana per merito militare (208);

Le ricompense militari per meriti speciali erano:

A) per i sottufficiali, caporali e soldati:

- avanzamento a scelta;
- decorazione di cavaliere nell'Ordine della Corona d'Italia;

B) per gli ufficiali:

avanzamento a scelta;

decorazioni dell'Ordine della Corona d'Italia o di quella dei Santi Maurizio e Lazzaro.